



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TAVIGLIANO

Piazza Don Colombo n. 3 - 13811 Tavigliano (BI)

tavigliano@ptb.provincia.biella.it

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016, NONCHÉ PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI CUI AL D.LGS. N. 163/2006

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 29 DEL 18/10/2018

INDICE

Parte 1

COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL [D.LGS. N. 50/2016](#)

Art. 1 - <i>Oggetto, finalità ed ambito di applicazione</i>	»	3
Art. 2 - <i>Destinatari</i>	»	3
Art. 3 - <i>Costituzione e gestione del fondo</i>	»	4
Art. 4 - <i>Gruppo di Lavoro</i>	»	4
Art. 5 - <i>Calcolo del Fondo per le funzioni tecniche</i>	»	4
Art. 6 - <i>Ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche</i>	»	6
Art. 7 - <i>Calcolo del Fondo per l'innovazione</i>	»	6
Art. 8 - <i>Liquidazione</i>	»	6

Parte 2

COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI CUI AL [D.LGS. N. 163/2006](#)

Art. 9 - <i>Obiettivi e finalità</i>	pag.	7
Art. 10 - <i>Quantificazione del Fondo per la realizzazione di opere pubbliche</i>	»	7
Art. 11 - <i>Utilizzazione del fondo per la realizzazione di opere pubbliche</i>	»	8
Art. 12 - <i>Incarichi</i>	»	8
Art. 13 - <i>Ripartizione e liquidazione della incentivazione</i>	»	9
Art. 14 - <i>Risparmi</i>	»	10

Parte 3

NORME COMUNI

Art. 15 - <i>Informazione e pubblicità</i>	pag.	10
Art. 16 - <i>Relazione periodica</i>	»	10
Art. 17 - <i>Entrata in vigore</i>	»	11
Art. 18 - <i>Disposizioni finali</i>	»	11

Parte 1
COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016

Art. 1⁽¹⁾

Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione

1. La parte 1 del presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del [Decreto Legislativo 50/2016](#), relativamente alle attività poste in essere dal 19 aprile 2016.

2. Il regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l'attività connessa alla realizzazione di opere pubbliche, nonché per l'acquisizione di forniture e servizi

3. La parte 1 del presente regolamento si applica relativamente alla programmazione e esecuzione di opere, lavori pubblici, acquisizioni di forniture e servizi, così come indicati dalle disposizioni seguenti, affidati in via formale successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016.

4. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività che vengono qualificate come lavori, forniture o servizi ordinari.

Art. 2

Destinatari

1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'ente, compresi quelli a tempo determinato, che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento, nonché a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che sono utilizzati ai sensi delle previsioni sulla gestione associate, di cui in particolare agli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, per le attività di cui al presente regolamento. Esso non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

2. I destinatari delle incentivazioni sono i dipendenti che partecipano o collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti ed alla esecuzione dell'opera, della fornitura o del servizio,

3. Essi sono individuati nelle seguenti figure:

- a) personale degli uffici tecnici e amministrativi che ha partecipato alla programmazione dell'opera, della fornitura o del servizio, alla verifica preventiva della progettazione, nelle forme stabilite dalla normativa vigente, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla redazione dei bandi e dei capitolati, all'esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;
- b) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione, del coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- d) responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori, tecnici o amministrativi che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale degli uffici espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici);
- e) personale della centrale unica di committenza.

Art. 3

Costituzione e gestione del Fondo

1. Il Fondo è costituito dalle somme stabilite dal presente regolamento per ogni opera, lavoro o servizio che non sia qualificato come ordinario.

2. Il Fondo è allocato all'interno del fondo per le risorse decentrate, parte variabile, nella voce "articolo 67, comma 3, lettera c), [CCNL 21/05/2018](#);

Art. 4
Gruppo di Lavoro

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché in generale dei compiti previsti dal presente regolamento in attuazione delle previsioni di cui al [D.Lgs. n. 50/2016](#), è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno o di altre pubbliche amministrazioni utilizzato dall'ente per lo svolgimento delle attività di cui in precedenza.

2. I componenti il Gruppo di lavoro sono individuati dal Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento.

3. Con l'atto di conferimento dell'incarico devono essere individuati:

- il lavoro/servizio/fornitura;
- l'importo presunto a base di gara;
- il cronoprogramma per ogni funzione svolta;
- il nominativo di ogni singolo dipendente con relativa categoria e profilo professionale ed i compiti assegnati;
- i compensi massimi attribuibili a ciascun componente.

Art. 5
Calcolo del Fondo per le funzioni tecniche

1. Sono ammesse all'incentivazione tutte le attività connesse ai contratti di lavori pubblici ed a quelli di forniture/servizi di importo superiore a 40.000 euro non qualificati come ordinari.

2. Il fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 c.d. "Codice dei Contratti", è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base d'asta comprensivo degli oneri di sicurezza;

3. L'80% del 2%, cioè l'1,6%, è destinata al RUP e ai soggetti che svolgono funzioni tecniche individuati nel gruppo di lavoro;

4. Le risorse sono determinate sulla base dei seguenti parametri, tenendo conto dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa:

VOLUME FINANZIARIO (parametro 1)

Importo posto a base di gara (in euro)	Peso
Fino a 500.000	1
Da 500.001 a 1.000.000	0,95
Da 1.000.001 a 2.000.000	0,90
Da 2.000.001 a 5.000.000	0,85
Oltre 5.000.000	0,80

COMPLESSITÀ OPERE PUBBLICHE (parametro 2a)

Descrizione complessità	Peso
Opere o lavori che contengono tutti gli elementi indicati di seguito	1
Opere o lavori che contengono 3 elementi indicate di seguito	0,95
Opere o lavori che contengono 2 elementi indicate di seguito	0,90
Opere o lavori che contengono 1 elemento indicato di seguito	0,85
Opere o lavori che non contengono nessuno degli elementi indicate di seguito	0,80

ELEMENTI DI COMPLESSITÀ

a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici

specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);

- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

COMPLESSITÀ APPALTI SERVIZI (parametro 2b)

Descrizione complessità	Peso
Servizi dei settori sociali innovativi e di particolare rilevanza sociale.	1
Servizi di rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educative e dei beni culturali	0,95
Servizi nei settori ordinari	0,90
Servizi di bassa complessità	0,80

COMPLESSITÀ APPALTI FORNITURE (parametro 2c)

Descrizione complessità	Peso
Forniture innovative nei settori speciali e di particolare rilevanza sociale	1
Forniture nei settori della ristorazione e dei beni culturali	0,95
Forniture nei settori ordinari	0,90
Forniture di bassa complessità	0,80

L'ammontare del compenso attribuibile come incentivazione al personale è calcolato con la seguente formula $1,6 * \text{parametro 1} * \text{parametro 2a}$ (ovvero 2 b ovvero 2 c).

Art. 6⁽¹⁾

Ripartizione del Fondo per le Funzioni tecniche

1. Il Fondo per le Funzioni tecniche è ripartito sulla base delle indicazioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa
2. In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle incentivazioni di cui al presente regolamento, le relative quote non possono essere ripartite tra il personale che ha svolto le altre attività e costituiscono economie.
3. Due o più funzioni svolte dallo stesso dipendente sono remunerate in modo cumulative con una diminuzione del 20% il cui gettito va in aumento dei compensi spettanti alle altre figure e non in economia.

Art. 7

Calcolo del Fondo per l'innovazione

1. Il 20% del 2%, cioè lo 0,40%, dell'importo posto a base d'asta per i lavori, le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento è destinato a:
 - acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
 - attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/ 1997

– svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 8

Liquidazione

1. La liquidazione del fondo per le funzioni tecniche è erogato successivamente al collaudo.

2. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, i compensi per le funzioni tecniche sono decurtati in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 [D.Lgs. 50/2016](#).

3. Nel caso di ritardo dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 [D.Lgs. 50/2016](#), i compensi sono ridotti in proporzione all'allungamento del tempo rispetto a quello inizialmente previsto.

4. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 [D.Lgs. 50/2016](#) da parte del Nucleo di valutazione o OIV, con eventuale applicazione di penali nella misura fissata da tale organismo.

5. In sede di liquidazione dovrà essere accertato il non superamento nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

6. La liquidazione è disposta dal Dirigente/Responsabile e dà conto dei risultati raggiunti e, per ogni dipendente, del suo positivo apporto. La liquidazione è disposta da altro Responsabile nel caso di partecipazione diretta e/o di propri congiunti o affini all'erogazione dei compensi in oggetto.

Parte 2

COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI CUI AL [D.LGS. N. 163/2006](#)⁽¹⁾

Art. 9

Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del [D.Lgs. n. 163/2006](#).

2. Esso disciplina la ripartizione del "Fondo per la realizzazione di opere pubbliche" per ogni singola opera e lavoro, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. In caso di appalti misti l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività e, per i responsabili di posizione organizzativa, all'incremento della indennità di risultato, anche al di là dei tetti dettati dalla normativa contrattuale.

5. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'ente, compresi quelli a tempo determinato, che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento, nonché a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che sono utilizzati ai sensi delle previsioni sulla gestione associate, di cui in particolare agli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, per le attività di cui al presente regolamento. Esso non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 10

Quantificazione del Fondo per la realizzazione di opere pubbliche

1. Il "Fondo per realizzazione di opere pubbliche" è alimentato con risorse pari alla seguente percentuale dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa:

a) 1,7% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso fino ad 500.000 euro;

- b) 1,6% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 500.001 e 1.000.000 di euro;
- c) 1,5% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 1.000.001 e 2.500.000 di euro;
- d) 1,4% per le opere e/o i lavori aventi importo superiore a 2.500.000 di euro.

2. Dall'importo a base di gara dell'opera e del lavoro deve essere scorporato il costo relativo a tutte le prestazioni professionali (es. calcolo cementi armati, ecc.), affidate a tecnici esterni

3. Nel caso in cui sia attestata da parte del dirigente o dal responsabile uno dei fattori di complessità di cui al successivo comma 4 le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,1%; nel caso in cui i fattori di complessità siano due le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,2%, nel caso in cui i fattori di complessità siano tre le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,25% e nel caso in cui i fattori di complessità siano quattro le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,3%.

4. I fattori di complessità di cui al precedente comma 3 sono i seguenti:

- e) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
- f) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- g) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- h) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

5. Il "Fondo per la progettazione e l'innovazione" è inserito nel fondo per le risorse decentrate, parte variabile, all'interno della voce compensi previsti da specifiche norme di legge, articolo 68, comma 2, lettera g), [CCNL 21/05/2018](#);

6. L'importo dell'incentivo non è soggetto a diminuzione qualora in sede di gara di appalto si verificano dei ribassi.

7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

8. Nel caso in cui si determinino incrementi dei tempi e/o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., depurato del ribasso d'asta offerto e senza calcolare i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del [D.Lgs. n. 163/2006](#), i compensi sono ridotti fino al 50% per ritardi e costi aggiuntivi o fino al 25% in caso di ritardi o costi aggiuntivi. Tali decurtazioni sono applicate in misura proporzionale rispetto ai costi ed ai tempi previsti nel progetto.

Art. 11

Utilizzazione del fondo per la realizzazione di opere pubbliche

1. L'80% del "fondo per la realizzazione di opere pubbliche" di cui al precedente articolo 11 è ripartito con le regole definite dal presente regolamento e tra il personale di cui al D.Lgs. n. 163/2016.

2. Il restante 20% è destinato alle seguenti finalità:

- a. acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
- b. implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
- c. attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/ 1997
- d. svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa

sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 12

Incarichi

1. Gli affidamenti degli incarichi di cui all'articolo 93, comma 7 ter, del [D.Lgs. n. 163/2006](#) sono effettuati con provvedimento del dirigente ovvero, negli enti sprovvisti, del responsabile, garantendo una opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale. Tali provvedimenti devono essere adottati formalmente e preventivamente rispetto allo svolgimento delle attività.

2. Lo stesso dirigente o responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente o responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati. Tale verifica è condizione per la liquidazione dei compensi.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitoli, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente o responsabile ovvero del responsabile del procedimento.

Art. 13⁽¹⁾

Ripartizione e liquidazione dell'incentivazione

1. L'80% del "Fondo per la progettazione e l'innovazione" è ripartito, sulla base delle indicazioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

2. Nel caso in cui un dipendente svolga più di una delle attività la percentuale a lui spettante è tagliata del 20%, che va in aumento in misura proporzionale alle altre attività e non viene conteggiata tra i risparmi da trasferire in economia al bilancio dell'ente.

3. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti ai rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'Ente.

4. Sono inclusi nel limite del 2% gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

5. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Nell'importo complessivo di questi incentivi sono compresi anche quelli erogati da altre PA.

6. Le percentuali di cui al presente articolo sono corrisposte, sulla base della valutazione effettuata dal dirigente o, nel caso di ente sprovvisto, dal responsabile per intero nel caso di attività non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta. Nel caso di attività rientranti nella qualifica funzionale ricoperta esse sono ridotte del 10%.

7. La liquidazione è disposta per il 50% successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto ed il restante 50% è erogato successivamente al collaudo.

8. In sede di liquidazione dovrà essere accertato il non superamento nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

9. La liquidazione è disposta dal Dirigente/Responsabile e dà conto dei risultati raggiunti e, per ogni dipendente, del suo positivo apporto. La liquidazione è disposta da altro Responsabile nel caso di partecipazione diretta e/o di propri congiunti o affini alla erogazione dei compensi in oggetto.

Art. 14

Risparmi

1. I risparmi sono assegnati al bilancio dell'ente. Sono soggetti a tale vincolo in particolare i risparmi derivanti dal mancato svolgimento da parte di dipendenti di alcune attività, quelli derivanti da ritardi e/o costi aggiuntivi e quelli derivanti dallo svolgimento di attività rientranti nella qualifica professionale. Non si applica tale decurtazione nel caso in cui alcune attività siano svolte dallo stesso soggetto.

Parte 3

NORME COMUNI

Art. 15

Informazione e pubblicità

1. L'Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza semestrale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo.

2. L'Amministrazione provvede all'inserimento nel proprio sito, sezione "Amministrazione Trasparente", di tutte le informazioni previste dalla normative in vigore, nonché di quelle ulteriori che sono giudicate necessarie.

Art. 16

Relazione periodica

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i Dirigenti/Responsabili di ogni area che ha proceduto alla aggiudicazione di lavori, servizi e/o forniture redigono ed inviano alla Giunta una relazione contenente:

- a) Indicazione dei lavori, delle forniture e dei servizi affidati nell'anno precedente, con il relative import posto a base di gara;
- b) Importo degli incentive connessi allo svolgimento di funzioni tecniche liquidato nell'anno precedente con la indicazione della ripartizione e dei destinatari;
- c) Eventuali vizi e ritardi riscontrati nell'anno precedente, con la indicazione di quelli che sono ascrivibili a responsabilità del personale.

Art. 17⁽¹⁾

Entrata in vigore

1. La parte 1 del presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19 aprile 2016, data

di entrata in vigore del [D.Lgs. 50/2016](#). Di conseguenza si applica ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19 aprile 2016.

2. La parte 2 del presente Regolamento si applica alle attività svolte tra il 21 agosto 2014 ed il 19 aprile 2016.

Art. 18

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al [D.Lgs. 50/2016](#) ed alle disposizioni vigenti in materia.